

CENTRALE DEI RISCHI

Come ottenere giustizia quando la banca abusa

di Alfredo Montefusco*

Duro colpo alle banche per effetto di due importanti decisioni del tribunale civile di Benevento a favore dei correntisti. Illegittimità dell'anatocismo, non corretta applicazione di commissioni di massimo scoperto ed errata assegnazione di valute nella prima sentenza. Omessa cancellazione dalla centrale dei rischi nonostante l'accordo in tal senso con il cliente nella seconda sentenza e conseguente condanna della banca al risarcimento del danno. In questo articolo la descrizione delle vicende e le conclusioni dei giudici.

Prima di entrare nel merito è opportuno evidenziare alcuni aspetti propedeutici alla comprensione dei contenuti delle citate sentenze:

- la funzione della centrale dei rischi;
- il divieto di anatocismo.

LA FUNZIONE DELLA CENTRALE DEI RISCHI

Lo scopo precipuo della Centrale Rischi è quello di fornire agli operatori del credito e al sistema creditizio in generale un quadro complessivo e attuale dell'esposizione debitoria di un'azienda verso l'intero sistema del credito.

Il tutto viene gestito dalla Banca d'Italia.

* Dottore Commercialista in Benevento

L'iscrizione in Centrale Rischi presuppone una doppia valutazione preventiva da parte della banca:

- la prima, riguarda la valutazione economico finanziaria nonché patrimoniale dell'impresa. Si ricorda che per poter essere iscritti in Centrale Rischi non è sufficiente essere inadempienti rispetto ad una singola obbligazione es. saldo a debito del conto corrente: ne consegue che risulta illegittima la segnalazione a sofferenza frutto di un errore di valutazione della banca sulle capacità finanziarie o della consistenza patrimoniale dell'impresa che, invece, l'impresa stessa, ha la piena capacità di soddisfare;
- l'altra valutazione attiene alla verifica che la banca deve operare sul credito vantato; infatti, è necessario che lo stesso sia certo, liquido ed esigibile; nel caso precipuo dei saldi a debito dei conti correnti (siano essi conti ordinari o conti anticipi sbf), per Cassazione costante, risultano inquinati dall'applicazione illegittima da parte della banca della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (pratica meglio conosciuta come anatocismo bancario) dall'applicazione indiscriminata della commissione di massimo scoperto, dall'applicazione illegittima del sistema delle valute, e, come sovente accade, i TEG trimestrali applicati dalla banca ai rapporti di conto corrente risultano essere superiori ai tassi soglia anti-usura di pari periodo in netta violazione alla legge 108/96 antiusura.

IL DIVIETO DI ANATOCISMO

Il Codice Civile all'articolo 1283 disciplina la questione della capitalizzazione degli interessi.

CODICE CIVILE ARTICOLO 1283

In mancanza di usi contrari, - ed in presenza di un debito di valuta e non di valore - gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziaria o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Nel tempo le banche avevano interpretato estensivamente tale articolo del codice civile applicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sulla base di una presunta validazione normativa connessa agli usi bancari.

Tuttavia tale comportamento è stato ritenuto illegittimo dalla Suprema Corte di Cassazione.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 2374 DEL 16 MARZO 1999

Il tradizionale orientamento [sull'interpretazione dell'art 1283 c.c.] deve essere rivisto, anche alla luce delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, in quanto l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dalla legge appare più oggetto di una affermazione, basata su un incontrollabile dato di comune esperienza, che di una convincente dimostrazione.

La Cassazione ha, quindi, declassato gli usi bancari da normativi a negoziali, richiamando nozioni di teoria generale del diritto: la consuetudine, definita dal *brocardo opinio iuris atque necessitatis*, è costituita di due elementi:

- quello oggettivo, consistente nella ripetizione di un determinato comportamento da parte dei consociati per lungo tempo;
- quello soggettivo, consistente nella convinzione o sentimento che tale comportamento sia giuridicamente vincolante.

Nella fattispecie in questione manca, secondo la citata sentenza n. 2374/99, proprio l'elemento soggettivo, nel senso che i clienti delle banche non hanno avuto la consapevolezza e la volontà di obbedire alla regola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, quindi essi non hanno partecipato alla formazione di questa presunta norma consuetudinaria. L'anatocismo nei fatti è stato imposto dalle banche con una accettazione passiva da parte della clientela.

Anche a seguito di ciò il legislatore è accorso in aiuto della banche con l'art. 25 del D. Lgs. n. 342 del 4 agosto 1999, con il quale ebbe a stabilire con una formula di sostanziale sanatoria come "valide ed efficaci" le clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente all'entrata in vigore della deliberazione del CICR (delibera a quell'epoca non ancora intervenuta).



Importante Tuttavia, con la Sentenza n. 425 pubblicata il 17 ottobre 2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il citato art. 25 del D. Lgs. n. 342/99 nella parte in cui ebbe a stabilire la validità temporanea delle clausole anatocistiche.

Talchè a seguito di ciò il legislatore è nuovamente intervenuto con il comma 3 dell'articolo 4 della Legge n. 154 del 17 febbraio 1992 disponendo che "*Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.*"



Importante Successivamente, la Corte di Cassazione a Sezioni Riunite, con sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004, ha condannato definitivamente come illegittimo l'anatocismo, dichiarando la nullità delle clausole anatocistiche inserite dagli istituti di credito nei contratti di conto corrente anche prima del 1999 in cui la Corte si era espressa sull'argomento con la sopra indicata sentenza n. 2374/99.

IL CONTENZIOSO CON IL CLIENTE NON VA IN CENTRALE EDI RISCHI

Tanto premesso, la prima rilevante decisione, Giudice estensore della sentenza Dr.ssa Antonella Genovese, è datata 15 giugno 2009. La questione sottoposta aveva per oggetto un quesito che interessa migliaia di piccole imprese: una banca è autorizzata a segnalare un cliente alla Centrale Rischi quando è in corso un contenzioso tra le parti? La risposta del tribunale è negativa.



Attenzione Insomma, questo sostanziale ricatto consistente nello spauracchio di segnalare il rapporto come “il contenzioso” in centrale dei rischi che accompagna spesso i conflitti tra la banca e l'impresa cliente è, in sé e per sé, illegittimo.

IL CASO

In questa causa il collegio giudicante si è trovato di fronte all'opposizione di una piccola impresa campana agli interessi passivi chiesti dalla banca. L'istituto di credito, infatti, rivendicava una cifra di poco superiore ai 120.000 euro (saldo di conto corrente), frutto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (ovvero un classico caso di anatocismo) maturati prima della sentenza della corte Costituzionale.

Il contraente debole, cioè l'impresa, “non aveva altra alternativa” che accettare le imposizioni del contraente forte. Ebbene, l'imprenditore in questione ha fatto ciò che quello che pochi imprenditori (a torto) non hanno il coraggio di fare: vale a dire, aggredire l'istituto bancario ricalcolando, su base annua, gli interessi dovuti che la banca ha sempre calcolato su base trimestrale, invece che annuale (come capita per la remunerazione dei depositi) con il risultato di presentare e richiedere un saldo attivo di quasi 248.000 euro, accumulati nel corso degli anni.

In sostanza, il saldo a debito dell'impresa riportato unilateralmente dalla banca di € 120,000, si è trasformato in un saldo a credito dell'impresa di € 248.000 a seguito del giudizio che ha depurato il conto corrente delle varie voci i importi illegittimi applicati dalla banca nel corso degli anni di durata del rapporto a titolo di:

- illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo);
- illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
- illegittima assegnazione delle valute, ecc,



Importante In analogia alla giurisprudenza ormai consolidata, il Giudice di Benevento ha rilevato che, qualora il rapporto di credito sia ancora operante, non interviene alcuna prescrizione sui rapporti ultradecennali.

Insomma, invece di pagare 120.000 euro alla banca, l'imprenditore si è ritrovato con un credito di quasi 200.000 euro (alla cifra rivendicata, infatti, vanno sottratti circa 50.000 euro di insoluti).



Attenzione La banca, in corso di giudizio, si era affrettata a segnalare la posizione del cliente alla centrale rischi, pur in pendenza del contenzioso che, tra l'altro si è risolto a favore del cliente. Questa segnalazione anticipata è l'arma in più, odiosa quanto potente, che le banche utilizzano per piegare la resistenza dei più riottosi.



Importante Questa pratica è illegittima, ha sentenziato il giudice. Anzi, il giudice ha condannato al banca a risarcire all'impresa un danno non patrimoniale ossia legato all'immagine e alla reputazione dell'impresa stessa quantificandolo in 100.000 euro.

OMESSA CANCELLAZIONE DALLA CENTRALE DEI RISCHI

La seconda sentenza del tribunale di Benevento punisce, invece, i danni patrimoniali subiti da un cliente per l'omessa cancellazione della segnalazione, nonostante fosse stato raggiunto un accordo tra le parti.

IL CASO

In questo caso, la segnalazione pregiudizievole alla Centrale Rischi era rimasta attiva, per omessa cancellazione, nonostante l'accordo tra le parti. Insomma, una sorta di segnalazione di "pericolo" a vantaggio delle banche concorrenti.

In quest'occasione, la decisione del Giudice ha riguardato il danno patrimoniale opportunamente provato dall'impresa, pari appunto all'importo del mutuo di euro 400.000 non concesso da altra banca in quanto la segnalazione a sofferenza dell'impresa in Centrale Rischi risultava essere pregiudizievole ai fini della concessione del mutuo. La condanna per la banca è stata di importo non trascurabile, pari a 400.000 euro.

CONCLUSIONI

A margine dei commenti alle predette sentenze, si rendono opportune alcune riflessioni:

- i casi di anatocismo classico o allargato (sotto la cui dizione comprendo i vari soprusi a danni della clientela) vanno segnalati senza alcuna esitazione alla magistratura.



Importante E' opportuno agire in tal senso in particolare quando si è di fronte a richieste di rientro dall'affidamento o di fronte a mancate concessioni del credito. O peggio ancora, quando con la segnalazione alla Centrale Rischi si intende togliere ossigeno all'impresa, negando magari anche il semplice sconto delle fatture.

- L'impiego scorretto o meglio l'abuso della iscrizione alla Centrale Rischi è un'arma spuntata. Un boomerang che può costare caro alle banche prepotenti che possono essere chiamate a risarcire il danno subito dall'impresa per non aver potuto fruire di affidamenti (da altre banche) a causa della illegittima segnalazione in Centrale.